

Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

Direttiva: Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. AMLD6),

Scadenza/e del recepimento: con riferimento all'articolo 74 il termine di recepimento è fissato entro il 10 luglio 2025, in deroga all'ordinario termine di recepimento della direttiva (10 luglio 2027; cfr. art. 78, par. 1).

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri): DGFISMA AML – e-mail: FISMA-AMLA-TF@ec.europa.eu

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente): Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile): Con legge 3 giugno 2025, n. 91 recante la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”¹ (cfr. art. 14), il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 (c.d. AMLD6) (cfr. articolo 1. Inoltre, è previsto quale criterio di delega specifico di “*predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione*”

¹ L'articolo 14 dispone della “Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010”.



Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica” (cfr. art. 14, comma 2, lett. d), L. 91/2025).

Il decreto legislativo in oggetto introduce le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’art. 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. AMLD6), disponendo i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, ed in particolar modo dell’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Tabella di concordanza: **Aggiornata il: agosto 2025**

Direttiva		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Misure nazionali di recepimento		Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo		Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i	
Art. 74, par. 1, numero 1)	L'articolo modifica l'articolo 30, paragrafo (5), primo e secondo comma della direttiva (UE) 2015/849 escludendo l'accesso generalizzato del pubblico ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e persone giuridiche private e prevedendo che		Art. 1, comma 1, lett. a), lett. b)	«All'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera f), il primo periodo è sostituito dai seguenti:	L'articolo in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di «Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust» nella parte



Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

	l'accesso sia consentito, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, questi ultimi nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, alle sole persone o organizzazioni che abbiano dimostrato un interesse legittimo all'accesso. Tale modifica è volta ad allineare la direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843 all'articolo 30, paragrafo (5), della suddetta direttiva (UE) 2015/849, che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private. In particolare, la modifica di cui all' articolo 74, par. 1, della direttiva all'articolo 30, paragrafo (5), primo e secondo comma della direttiva (UE) 2015/849, prevede che «Gli Stati			«dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora	in cui prevede un accesso generalizzato a favore del pubblico ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private. In attuazione dell'articolo 74 della AMLD6, il comma 1, lettera a), modifica il comma 2, lettera f), del citato articolo 21, prevedendo che possano accedere alla sezione autonoma del registro, che raccoglie le informazioni e i dati dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, oltre che le Autorità e i soggetti obbligati, solo i soggetti privati, compresi i portatori di interessi diffusi, che siano titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, come già declinato dal legislatore con riferimento all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituti giuridici affini di cui all'articolo 74, paragrafo 1, numero 2), della AMLD6
--	---	--	--	---	--



Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

	membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso: a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione; b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela conformemente al capo II; c) a qualsiasi persona od organizzazione che ha dimostrato un interesse legittimo. Le persone o le organizzazioni di cui al primo comma, lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e all’anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura e all’entità dell’interesse beneficiario detenuto.».			abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: “«di cui”» sono aggiunte inserite le	(cfr. articolo 21, comma 4, lettera d-bis), introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125). Per esigenze di coerenza sistematica, l’articolo modifica altresì l’articolo 21, comma 5, lettera. d), nella parte in cui afferma che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese del made in Italy), sono stabiliti i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), cui viene aggiunto, con l’articolo in esame, il novellato comma 2, lettera f).
--	---	--	--	--	---



Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo».

				seguenti: parole “«al comma 2, lettera f), e”».	

